



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 aprile 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0090 (NLE)**

**7538/16
ADD 1**

**WTO 75
MAP 13
MI 187**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	1° aprile 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 172 final ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici in relazione al progetto di decisione sulle procedure arbitrali a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, dell'accordo riveduto sugli appalti pubblici

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 172 final ANNEX.

All.: COM(2016) 172 final ANNEX



Bruxelles, 1.4.2016
COM(2016) 172 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici in relazione al progetto di decisione sulle procedure arbitrali a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, dell'accordo riveduto sugli appalti pubblici

ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE SULLE PROCEDURE ARBITRALI A NORMA DELL'ARTICOLO XIX, PARAGRAFO 8, DELL'AAP RIVEDUTO

Il comitato per gli appalti pubblici ("il comitato"),

prendendo atto che l'articolo XIX, paragrafo 8, dell'accordo riveduto sugli appalti pubblici ("l'accordo") dispone che il comitato elabori procedure arbitrali volte a facilitare la risoluzione delle obiezioni di cui all'articolo XIX, paragrafo 2, dell'accordo, e

confermando l'importanza dell'articolo XIX, paragrafo 8, lettere b) e c), dell'accordo per tali procedure arbitrali e ribadendo l'impegno delle Parti di adottare decisioni a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, lettere b) e c), dell'accordo,

adotta le procedure arbitrali in appresso volte a facilitare la risoluzione delle obiezioni di cui all'articolo XIX, paragrafo 2, dell'accordo:

Richiesta di procedure arbitrali

1. A norma dell'articolo XIX, paragrafo 7, dell'accordo, qualora la Parte che apporta modifiche e la Parte che obietta non siano in grado di risolvere un'obiezione a una modifica proposta a norma dell'articolo XIX, paragrafo 1, dell'accordo, la Parte che apporta modifiche o le Parti che obiettano possono sottoporre la modifica proposta ad arbitrato indicando le ragioni della richiesta e dandone notifica al comitato non prima di 45 giorni dalla data di diffusione della notifica relativa alla modifica proposta a norma dell'articolo XIX, paragrafo 1, dell'accordo.
2. Qualora due o più Parti sottopongano la stessa modifica proposta ad arbitrato prima della nomina di tutti gli arbitri, la Parte che apporta modifiche e tutte le Parti che obiettano convengono su un unico arbitrato in cui sono trattate tutte le obiezioni alla stessa modifica proposta. Se ulteriori richieste di arbitrato relative alla stessa modifica proposta sono presentate dopo la nomina di tutti gli arbitri, la Parte che apporta modifiche e tutte le Parti che obiettano convengono su un unico arbitrato ove possibile.

Nomina degli arbitri

3. L'arbitrato è condotto da arbitri. Salvo diversamente convenuto dalle Parti coinvolte nell'arbitrato, sono nominati tre arbitri. Gli arbitri soddisfano le condizioni previste per i membri dei panel di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 9, dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.
4. Il segretariato del comitato, su richiesta di una delle Parti coinvolte nell'arbitrato, propone i candidati al ruolo di arbitro. Le Parti coinvolte nell'arbitrato non si oppongono alle candidature se non per fondati motivi. Non possono essere nominati arbitri i cittadini delle Parti coinvolte nell'arbitrato e i funzionari governativi di terzi, salvo diversamente convenuto dalle Parti coinvolte nell'arbitrato.
5. Qualora le Parti coinvolte nell'arbitrato non concordino sulle nomine degli arbitri entro 20 giorni dalla richiesta di arbitrato relativa alla modifica proposta, il direttore generale, su

richiesta di una delle Parti coinvolte nell'arbitrato, nomina gli arbitri entro 10 giorni, previa consultazione delle Parti coinvolte nell'arbitrato e del presidente del comitato.

Partecipazione di terzi

6. Le Parti dell'accordo aventi un interesse sostanziale in una modifica proposta sottoposta ad arbitrato e che abbiano segnalato il loro interesse al comitato (di seguito "terzi") entro 10 giorni dalla richiesta di arbitrato relativa alla modifica proposta sono invitate a presentare una comunicazione scritta, assistere alle riunioni di merito degli arbitri con le Parti coinvolte nell'arbitrato e rendere dichiarazioni orali e hanno il diritto di rispondere alle domande poste dagli arbitri.

Procedure

7. Nelle loro procedure, gli arbitri applicano le pertinenti disposizioni dell'accordo e sono guidati dalla decisione adottata dal comitato in conformità all'articolo XIX, paragrafo 8, lettera b), dell'accordo successivamente alla sua adozione. Si applicano inoltre le seguenti procedure di lavoro:
 - a. La segreteria del comitato trasmette prontamente agli arbitri la notifica e l'obiezione applicabili di cui all'articolo XIX, paragrafo 1 o 2 dell'accordo. Entro 10 giorni dalla nomina degli arbitri e previa consultazione delle Parti coinvolte nell'arbitrato gli arbitri adottano un calendario per lo svolgimento della procedura arbitrale. Il calendario dovrebbe essere basato sul calendario figurante nell'allegato della presente decisione.
 - b. Gli arbitri indicano una riunione di merito con le Parti coinvolte nell'arbitrato a meno che queste non concordino sul fatto che non sia necessaria. Prima della riunione di merito le Parti coinvolte nell'arbitrato trasmettono agli arbitri comunicazioni scritte in cui espongono i fatti del caso e le loro argomentazioni.
 - c. Qualora una Parte coinvolta nell'arbitrato comunichi agli arbitri informazioni che designa come riservate, gli arbitri, le altre Parti coinvolte nell'arbitrato e i terzi trattano tali informazioni come riservate. Su richiesta di una delle Parti coinvolte nell'arbitrato, gli arbitri definiscono procedure supplementari necessarie per preservare la riservatezza di tali informazioni.
 - d. Qualora una Parte coinvolta nell'arbitrato designi come riservate le informazioni contenute nelle sue comunicazioni scritte, la Parte, su richiesta di un'altra Parte coinvolta nell'arbitrato o di un terzo, fornisce una sintesi non riservata delle informazioni contenute nelle sue comunicazioni che possono essere divulgate al pubblico.
 - e. Alla riunione di merito gli arbitri invitano la Parte che ha richiesto l'arbitrato a presentare il caso mediante una comunicazione orale. La Parte nei confronti della quale è stato avviato l'arbitrato è successivamente invitata a presentare il suo punto di vista mediante una comunicazione orale.
 - f. Le riunioni di merito degli arbitri sono aperte al pubblico, a meno che una delle Parti coinvolte nell'arbitrato non chieda che la riunione si svolga a porte chiuse per proteggere le informazioni designate come riservate.

- g. Gli arbitri possono in qualsiasi momento porre domande alle Parti coinvolte nell'arbitrato e a terzi e chiedere delucidazioni nel corso della riunione o per iscritto.
 - h. Le comunicazioni scritte delle Parti coinvolte nell'arbitrato e le eventuali risposte alle domande poste dagli arbitri sono messe a disposizione dell'altra Parte o delle altre Parti coinvolte nell'arbitrato e dei terzi. Le Parti coinvolte nell'arbitrato presentano agli arbitri, all'altra Parte o Parti coinvolte nell'arbitrato e ai terzi una versione scritta delle dichiarazioni orali rese nel corso della riunione con gli arbitri.
 - i. Le comunicazioni scritte, le risposte alle domande e le versioni scritte delle dichiarazioni orali dei terzi sono messe a disposizione degli arbitri, delle Parti coinvolte nell'arbitrato e di altri terzi interessati e riportate nella relazione degli arbitri.
 - j. Le deliberazioni degli arbitri rimangono riservate.
 - k. Gli arbitri possono rivolgersi per informazioni a qualsiasi fonte pertinente e possono consultare esperti. Gli arbitri trasmettono alle Parti coinvolte nell'arbitrato e ai terzi le informazioni fornite agli esperti o da essi ricevute. Le Parti coinvolte nell'arbitrato hanno la possibilità di formulare osservazioni sui contributi pervenuti dagli esperti.
 - l. Eventuali procedure supplementari specifiche per l'arbitrato sono determinate dagli arbitri in consultazione con le Parti coinvolte nell'arbitrato.
 - m. Nel rispetto del paragrafo 7, lettera c), nelle presenti procedure nulla vieta a una Parte coinvolta nell'arbitrato o a terzi di divulgare pubblicamente dichiarazioni sulla propria posizione.
8. Il codice di condotta dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie si applica a chiunque svolga il ruolo di arbitro a norma delle presenti procedure e, come specificato nel codice di condotta e nelle pertinenti disposizioni dello statuto del personale, ai membri del segretariato chiamati ad assistere gli arbitri.
9. Qualora pervengano a una soluzione reciprocamente concordata delle obiezioni relative alla modifica proposta, le Parti coinvolte nell'arbitrato informano prontamente gli arbitri. Al ricevimento della notifica gli arbitri chiudono la procedura per tali Parti. I dettagli della soluzione reciprocamente concordata sono notificati al comitato, presso il quale qualsiasi Parte dell'accordo può presentare le sue osservazioni.

Decisione arbitrale

10. Il mandato degli arbitri prescrive loro di stabilire:

- a. nel caso di una proposta di recesso a norma dell'articolo XIX, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo, se sia stato effettivamente eliminato il controllo o l'influenza da parte dello Stato sull'appalto disciplinato dell'ente di cui è proposto il recesso; o
- b. nel caso di qualsiasi altra modifica proposta a norma dell'articolo XIX, paragrafo 1, lettera b), se la modifica proposta mantiene un equilibrio fra diritti e obblighi e un livello comparabile del campo di applicazione concordato di cui all'accordo e, se del caso, il livello dell'adeguamento compensativo.

11. Gli arbitri inviano alle Parti coinvolte nell'arbitrato una relazione contenente la loro decisione motivata entro 90 giorni o, nel caso in cui il calendario sia modificato dagli arbitri, entro 120 giorni a decorrere:

- a. dalla nomina degli arbitri, se l'arbitrato è condotto a norma del paragrafo 1; o
- b. dalla richiesta, se l'arbitrato è condotto a norma del paragrafo 12;

Il periodo definito nel presente paragrafo può essere prorogato previo accordo reciproco tra le Parti coinvolte nell'arbitrato. La segreteria del comitato trasmette prontamente la relazione alle Parti dell'accordo dopo la traduzione.

12. Qualora gli arbitri pronuncino una decisione negativa a norma del paragrafo 10, lettera a), e qualora gli arbitri non abbiano fissato l'adeguamento compensativo a norma del paragrafo 10, lettera b), qualsiasi Parte coinvolta nell'arbitrato può chiedere, dopo 30 giorni ed entro 60 giorni dalla diffusione della relazione degli arbitri, che gli stessi arbitri, se disponibili, fissino il livello dell'adeguamento compensativo che consente di ottenere un livello comparabile del campo di applicazione e mantiene l'equilibrio fra diritti e obblighi di cui all'accordo. A questo fine gli arbitri sono guidati dalla decisione adottata dal comitato in conformità all'articolo XIX, paragrafo 8, lettera c), dell'accordo successivamente alla sua adozione. Qualora uno degli arbitri iniziali non fosse disponibile, è nominato un sostituto in conformità ai paragrafi da 3 a 5.

Attuazione

13. Le Parti coinvolte nell'arbitrato accettano la decisione degli arbitri come definitiva.

14. Ai fini dell'articolo XIX, paragrafo 7, lettera b), punto i), dell'accordo, le procedure arbitrali sono concluse:

- a. quando alle Parti dell'accordo è trasmessa una relazione a norma del paragrafo 11 che non dà diritto agli ulteriori procedure a norma del paragrafo 12; o,
- b. qualora le Parti coinvolte nell'arbitrato non esercitino un diritto riconosciuto loro a norma del paragrafo 12, allo scadere del termine del periodo di cui a detto paragrafo.

Allegato

Calendario proposto per l'arbitrato

Gli arbitri basano il calendario adottato a norma del paragrafo 7, lettera a) sul seguente:

- a. ricezione delle comunicazioni scritte delle Parti coinvolte nell'arbitrato:
 - 1) parte richiedente: ----- 2 settimane
 - 2) parte chiamata a rispondere: ----- 2 settimane
- b. ricezione delle comunicazioni di terzi: ----- 1 settimana
- c. riunione di merito con gli arbitri: ----- 1-2 settimane
- d. risposte alle domande poste alle Parti e a terzi coinvolte nell'arbitrato: ----- 1-2 settimane
- e. emissione e diffusione della relazione degli arbitri relativa alla loro decisione: ----- 4 settimane

In linea con le disposizioni di cui al paragrafo 11, gli arbitri possono modificare il presente calendario e programmare ulteriori riunioni con le Parti coinvolte nell'arbitrato, previa consultazione di queste ultime.